



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 15 settembre 2020*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 22 E DEL 23 SETTEMBRE

1. PROCESSO PENALE: È LEGITTIMO ESCLUDERE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI RESE AL GIP DALL'IMPUTATO DI REATO COLLEGATO, QUANDO NON È POSSIBILE RIPETERE L'ESAME?

Questa una delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 22 settembre e nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 settembre 2020



## CAMERA DI CONSIGLIO 23 SETTEMBRE 2020

### **IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI RIPETIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DALL'IMPUTATO DI UN REATO COLLEGATO - PRECLUSIONE DELLA LETTURA IN DIBATTIMENTO**

*Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., da escutersi quale testimone assistito nell'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. - Sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione delle dichiarazioni - Mancata previsione della possibilità della lettura delle dichiarazioni già rese.*

#### **(R.O. 176/2019)**

Il Tribunale di Roma solleva, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 512 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la lettura delle dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilità di natura oggettiva, di imputato di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, da escutersi quale testimone assistito, nell'ipotesi di cui all'articolo 64, comma 3, lettera c), del codice di procedura penale. Il giudice rimettente muove dall'assunto che l'articolo 512 del codice di procedura penale non consente di disporre la lettura del verbale di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari dall'imputato giudicato in un procedimento per reato collegato. Secondo il giudice *a quo* la scelta legislativa di escludere la lettura delle dichiarazioni a suo tempo rese al giudice per le indagini preliminari dalla persona poi citata quale teste assistito *ex* articolo 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonostante la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame, appare irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza, essendo invece consentita la lettura delle dichiarazioni rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), come anche delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale. Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con l'articolo 111 della Costituzione che sancisce i principi del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l'accertamento della verità processuale.

#### **Norma censurata**

##### **Codice di procedura penale**

###### **Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.**

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare [c.p.p. 422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.